

Codice A1413C

D.D. 31 maggio 2023, n. 1209

**Convenzione tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, l' A.S.L. TO3 ed il Dott. Marco Zuffranieri per la funzione di supporto e di collaborazione nell'ambito del Sistema Regionale di Presa in carico delle persone destinatarie delle Misure di Sicurezza.**



**ATTO DD 1209/A1400A/2023**

**DEL 31/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Convenzione tra la Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, l' A.S.L. TO3 ed il Dott. Marco Zuffranieri per la funzione di supporto e di collaborazione nell'ambito del Sistema Regionale di Presa in carico delle persone destinatarie delle Misure di Sicurezza

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 del 4/04/2023 ha deliberato il rinnovo dell'Accordo Quadro di cui alla D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, definendo invariati i presupposti di avvalersi di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende Sanitarie.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'ASL TO3 apposita Convenzione finalizzata alla collaborazione del dott. Marco Zuffranieri, dirigente Psicologo dell'ASL TO3, per l'espletamento delle attività specificate nella convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte

integrante e sostanziale.

Dato atto che il Direttore Generale dell'ASL TO3, facendo seguito agli accordi intercorsi, ha approvato con Deliberazione n. 658 del 25/05/2023 la succitata Convenzione, autorizzando l'assegnazione temporanea del dott. Marco Zuffranieri presso il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari – Direzione Sanità.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- DGR n. 39-6099 del 07/12/2017;
- DGR n. 21-6702 del 4/04/2023;
- Deliberazione n. 658 del 25/05/2023 del Direttore Generale dell'ASLTO3;

#### *determina*

- di provvedere, per quanto in premessa esposto, alla stipula della convenzione con l'ASL TO3, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione del dott. Marco Zuffranieri, dirigente Psicologo, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un monte ore settimanale pari a 8 (otto) ore;

- di stabilire che la collaborazione, della durata di 36 mesi (3 anni) a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, sarà svolta durante il normale orario di lavoro, che al dipendente coinvolto compete il normale trattamento economico a totale carico dell'Azienda e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23, comma 1, lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

Il funzionario estensore  
Marina Gentile

IL DIRETTORE  
(A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO ALLA SANITÀ - DIREZIONE SANITÀ - SETTORE PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI, L' A.S.L. TO3 ED IL DOTT. MARCO ZUFFRANIERI PER LA FUNZIONE DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE DI PRESA IN CARICO DELLE PERSONE DESTINATARIE DELLE MISURE DI SICUREZZA.**

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

La D.G.R. n. 21-6702 del 4/04/2023 ha deliberato il rinnovo dell'Accordo Quadro di cui alla D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, definendo invariati i presupposti di avvalersi di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende Sanitarie.

L'A.S.L. TO3 con deliberazione direttoriale n. 658 del 25/05/2023 ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

Sulla base di ciò

**TRA**

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

**E**

L'Azienda Sanitaria Locale TO3, nella persona del direttore Generale, ai fini del presente accordo domiciliati presso la sede dell'Azienda

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione del progetto inerente l'istituzione del P.U.R. (Punto Unico Regionale) di cui all'Accordo Stato-Regioni sancito in data 30 novembre 2022, per il quale si rende necessario, data la comprovata esperienza e professionalità, il supporto e la collaborazione del Dott. Zuffranieri per il perseguimento delle finalità assegnate al P.U.R. che, nell'ambito della Presa in carico regionale delle persone destinatarie di misure di sicurezza, dovrà rappresentare l'interlocutore e il punto di riferimento per i servizi specialistici del territorio (ASL-ATSM-REMS), l'Autorità Giudiziaria e Ministero della Salute e Ministero della Giustizia (DAP), ai fini della gestione del Sistema istituito per gli autori di reato infermi o parzialmente infermi.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare la figura del

Dott. Marco Zuffranieri

profilo professionale, Dirigente Psicologo della S.S. Psicologia Clinica

dipendente dell'ASL TO3

3. L'assegnazione temporanea del Dott. Marco Zuffranieri ha la durata pari a mesi 36 (in lettere trentasei), a decorrere dal 1 marzo, con monte ore settimanale pari a 8 (otto) ore.

L'assegnazione prevede l'impiego diretto del suddetto Dott. Marco Zuffranieri presso i servizi interessati, nonché presso gli uffici della Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Marco Zuffranieri è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il Dott. Marco Zuffranieri permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO3

Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, Il Dott. Marco Zuffranieri è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Il presente accordo-quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'  
DOTT. **Mario Minola**.....

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASL TO3  
DOTT.SSA **Franca Dall'Occo**.....